Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 febbraio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **901.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Art. 29. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 30. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 31. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32. — La durata del corso di studi è di 5 anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 33. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 34. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 35. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 36. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, in corsia e in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 37. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 38. — Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. **902**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 120, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

A) *Scuola di specializzazione in pedagogia*

Art. 121. — Alla facoltà di magistero dell'Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in pedagogia che conferisce il diploma di specializzazione nella ricerca pedagogica e nella sperimentazione.

Alla scuola vengono ammessi per concorso ogni anno cinquanta laureati in pedagogia in una facoltà di magistero o laureati con una tesi su argomento pedagogico o didattico in una facoltà umanistica o scientifica.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, entrambi valutati in trentesimi, e in base ai risultati delle prove sarà stabilita una graduatoria.

A parità di condizioni nella graduatoria hanno precedenza di ammissione i laureati in pedagogia in una facoltà di magistero.

Art. 122. — Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:
- pedagogia;
- psicologia pedagogica;
- auxologia ed igiene;
- due complementari.

2° *Anno*:
- storia della pedagogia;
- didattica;
- un complementare.

Sono insegnamenti complementari:
- filosofia del linguaggio;
- istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
- metodologia e didattica degli audiovisivi;
- pedagogia comparata;
- sociologia dell'educazione;
- storia della letteratura per l'infanzia.

Art. 123. — La scuola di specializzazione in pedagogia svolge la sua attività secondo le norme di cui al titolo 3, capitolo I, articoli 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 dello statuto dell'Università di Trieste.

Ai sensi del suddetto art. 107, oltre agli insegnamenti di cui all'art. 122, presso la scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal consiglio di facoltà.

Su tali materie potrà sostenersi, in ciascun anno, la prova di esame sostitutiva di un esame su un insegnamento complementare di cui all'art. 122.

L'organizzazione della scuola è affidata, nella facoltà, all'istituto di pedagogia a cui fanno capo gli insegnamenti della scuola stessa.

Detto istituto porrà a disposizione della scuola quanto necessario per il suo funzionamento ed in particolare i corredi di carattere scientifico e bibliografico, i supporti ed i sussidi di carattere didattico già disponibili nella sede dell'istituto in misura sufficiente.

Salve restando le attribuzioni del preside e del consiglio della facoltà di magistero, la scuola è retta da un direttore e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il direttore è nominato dal rettore per un biennio e può essere confermato.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 124. — Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Università di Trieste le tasse di iscrizione e le soprattasse della scuola sono le seguenti:

1° *Anno*:

tassa di immatricolazione	L.	10.000
tassa annuale di iscrizione	»	50.000
tassa annuale di esami	»	10.000
	L.	70.000

Anni successivi:

tassa annuale di iscrizione	L.	50.000
tassa annuale di esami	»	10.000
	L.	60.000
soprattassa di diploma	L.	10.000

Art. 125. — Il consiglio direttivo della scuola approva:

a) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la rispettiva durata;

b) l'iscrizione al secondo anno di corso degli allievi che abbiano sostenuto almeno due esami fondamentali ed un complementare del primo anno.

Art. 126. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un argomento di ricerca pedagogica e di sperimentazione assegnato da uno dei docenti della scuola sentito il parere del consiglio direttivo.

Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova dell'esame di diploma può ripresentarsi una seconda volta ma non nello stesso anno accademico.

Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della scuola secondo le norme vigenti degli esami universitari. Gli esami saranno svolti nelle sessioni di esame previste dalla legge.

Art. 127. — Per conseguire il diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo ed al secondo anno e dell'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **903**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

allergologia ed immunologia clinica;
analisi chimico-biologiche cliniche;
angiologia medica;

cardiologia pediatrica;
chimica e microscopia clinica;
chirurgia geriatrica;
chirurgia plastica;
chirurgia sostitutiva, trapianti d'organo e organi artificiali;
chirurgia sperimentale;
citopatologia;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
dietoterapia;
embriologia;
endocrinologia e medicina costituzionale;
farmacologia cellulare;
farmacologia clinica;
farmacologia molecolare;
fisiologia applicata;
fisiopatologia dell'emostasi;
fisiopatologia medica;
fisiopatologia respiratoria;
gastroenterologia pediatrica;
immunoematologia;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie infettive dell'infanzia;
malattie metaboliche del bambino;
malattie tropicali e subtropicali;
nefrologia pediatrica;
neonatologia;
neurologia pediatrica;
neuropsicofarmacologia;
neurotraumatologia;
parassitologia;
psicopatologia generale dell'età evolutiva;
terapia pediatrica sistemativa;
tecnica fisiologica;
tossicologia forense;
virologia clinica;
urologia pediatrica;
neuropatologia;
anatomia radiologica;
istopatologia ultrastrutturale;
neuroanatomia;
oncologia medica;
nefrologia medica;
citogenetica;
immunogenetica;
micologia;
traumatologia della strada;
virologia oncologica;
otorinolaringologia pediatrica;
psicologia clinica;
virologia applicata alla epidemiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1982
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1982.
Istituzione della circoscrizione doganale di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1975 e 10 aprile 1976 che hanno modificato le tabelle *A*) e *B*) allegate al predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Visto l'art. 9, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro delle finanze, tra l'altro, la facoltà di istituire, con proprio decreto, i compartimenti e le circoscrizioni doganali;

Considerata l'intensità dei traffici con l'estero e degli insediamenti industriali esistenti nelle province di Pisa e di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la circoscrizione doganale di Pisa la cui delimitazione territoriale comprende il territorio delle province di Pisa e di Lucca.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito con il precedente articolo, alla tabella *A*) allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1975, modificato con decreto ministeriale 10 aprile 1976, è aggiunta la sede di Pisa, per cui alla circoscrizione doganale di Livorno risultano collegate le province di Livorno e Grosseto.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito con l'art. 2, il compartimento doganale di Firenze è ripartito in tre circoscrizioni doganali: Firenze, Livorno e Pisa.

In tal senso risulta modificata la tabella *B*), che stabilisce la delimitazione territoriale dei compartimenti doganali, allegata al citato decreto ministeriale 30 luglio 1975, modificata con decreto ministeriale 10 aprile 1976.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1982 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: FORMICA

(681)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1982.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'obbligo di proporre al Ministro del tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e dei delegati governativi da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 18 dicembre 1981, n. 1013;

Decreta:

Per l'anno 1982 le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Simongini dott. Giuseppe, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Fantini dott. Mario, Macaluso dott. Giuseppe e Cristofani dott. Luciano per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

De Nicolais dott. Sergio e Pomelli dott. Paolo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Romano dott. Andrea, Berti rag. Rodolfo, Buratelli dott. Silvano e Taddeucci rag. Giorgio per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mancini dott. Brunetto e Fraternali rag. Ennio per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Anfossi dott. Carlo, per la stanza di compensazione;

Bertieri dott. Gaetano, Franzutti dott. Ugo, Ramella dott. Edoardo, Ferrari dott. Guido e Passadore dottor Agostino per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Hall dott. Antonio Benedetto, Queirolo Luciano e Gala Luciano per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli comm. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Restivo avv. Giulio, Broccardi rag. Bruno, Lazzaroni dott. Giuseppe, Scandellari dott. Giuseppe e Lunatici dott. Luciano per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bana rag. Giovanni, Milla dott. Gianluigi e Bronzetti dott. Benito per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Berlingieri dott. Federico, per la stanza di compensazione;

Accardi dott. Vittorio, Stangherlin dott. Amedeo, Brusco dott. Gianfranco, Piatti dott. Piero e Squadrilli dott. Massimo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Carpano dott. Lorenzo, Ferri dott. Corrado e Addeo dott. Gennaro per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Liparoti dott. Giuseppe, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mulè dott. Agostino, Spatafora avv. Alfredo e Campisi dott. Calogero per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Calzolari dott. Augusto e Scordato dott. Michele per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto, per la stanza di compensazione;

Ercoli dott. Ennio, Fontana comm. Giuseppe, Capitanio dott. Tommaso, Giovannola rag. Sergio e Bianchi dott. Giorgio per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Di Segni Claudio, Gaffino dott. Federico e Carlini dott. Carlo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Catella dott. Mario, per la stanza di compensazione;

Gandini rag. Renzo, Faissola avv. Corrado, Galletto dott. Alberto, Cefalù cav. Giovanni e Cellino dott. Franco per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zappi dott. Silvano, Callini dott. Roberto e Novarino rag. Aldo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Belli dott. Salvatore, delegato governativo;

Gerolimich dott. Callisto, per la stanza di compensazione;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Delise dott. Giordano, Cicconetti rag. Renato, Desiata dott. Alfonso e Rizzardi dott. Cornelio per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Colombo dott. Antonio, La Via dott. Inigo e Boschin rag. Riccardo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Magalini dott. Franco, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Moro dott. Leonida e Bortoluzzi rag. Paolo per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Marconato rag. Filino e Bellomo rag. Antonio per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(679)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Docks siderurgici, in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 7 gennaio 1982, con cui il tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della « Docks siderurgici S.p.a. », con sede legale in Verona, corso di Porta Nuova, 92 e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, con sede in Udine, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata « Docks siderurgici S.p.a. », quale società collegata con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau;

Decreta:

Art. 1.

La « Docks siderurgici S.p.a. », con sede legale in Verona, corso di Porta Nuova, 92 e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero Veneto.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(710)

DECRETO 9 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Società industrie riunite triestine - S.I.R.T., in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 7 gennaio 1982, con cui il tribunale di Udine ha accertato lo stato di insolvenza della « Società industrie riunite triestine - S.I.R.T. S.p.a. », con sede legale in Udine, via Calatafimi, 21, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, con sede in Udine, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata « Società industrie riunite triestine - S.I.R.T. S.p.a. », quale società collegata con la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau;

Decreta:

Art. 1.

La « Società industrie riunite triestine - S.I.R.T. S.p.a. », con sede legale in Udine, via Calatafimi, 21, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - Safau, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; Il Messaggero Veneto.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(711)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 70 miliardi, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, in conto residui 1978.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente nuove disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPE del 28 dicembre 1979, con la quale vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, fra l'altro, le disponibilità ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1980, registro n. 1, foglio n. 99, con il quale è stato, fra l'altro, assunto l'impegno per la somma di lire 25 miliardi quale annualità 1978, ex art. 6, lettera *a*), della sopracitata legge n. 153/75 e che rimangono, pertanto, ancora da impegnare le annualità 1978 dei limiti d'impegno pregressi, ex art. 6, lettera *a*), dal 1974 fino all'anno 1977;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 70 miliardi, relativa alle annualità 1978 dei limiti d'impegno pregressi dal 1974 al 1977, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In milioni di lire
Piemonte	4.469
Valle d'Aosta	328
Lombardia	4.138
Bolzano	1.122
Trento	989
Veneto	3.247
Friuli-Venezia Giulia	1.014
Liguria	465
Emilia-Romagna	4.408
Umbria	1.374
Marche	2.062
Toscana	3.459
Lazio	3.925
Abruzzo	2.780
Molise	1.259
Campania	3.676
Puglia	7.292
Basilicata	3.103
Calabria	3.876
Sicilia	8.869
Sardegna	8.145
	70.000

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 70 miliardi, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1981, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57

(540)

DECRETO 14 dicembre 1981.

Assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 95 miliardi, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio n. 164/81;

Vista la delibera CIPE del 7 agosto 1981, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità, ex art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, quali annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	In milioni di lire
Piemonte	6.013
Valle d'Aosta	442
Lombardia	5.569
Bolzano	1.525
Trento	1.345
Veneto	4.368
Friuli-Venezia Giulia	1.363
Liguria	625
Emilia-Romagna	5.931
Umbria	1.850
Marche	2.783
Toscana	4.656
Lazio	5.249
Abruzzo	3.798
Molise	1.720
Campania	5.021
Puglia	9.962
Basilicata	4.240
Calabria	5.295
Sicilia	12.118
Sardegna	11.127
	95.000

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 95 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esecizio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60

(539)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 gennaio 1982.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 19 dicembre 1980 per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori in data 19 dicembre 1980, con la quale è stato costituito il fondo di garanzia di cui al citato art. 12;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della delibera predetta;

Decreta:

E' approvata nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, con la quale è stato costituito il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1982

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI

Estratto della deliberazione n. 340 *del consiglio di amministrazione del* 19 *dicembre* 1980

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione;

Visto l'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

Considerato che il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità delle pensioni da erogare ed è costituito da capitale liquido;

Ritenuto, peraltro, che in sede di prima applicazione della legge n. 576/1980, ai fini della costituzione del fondo di cui trattasi, si terrà conto del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa;

Rilevato che, per l'anno 1981 la spesa annua per le pensioni è stata calcolata, presuntivamente, in lire 37 miliardi;

Ritenuto che nel 1982 la spesa di cui trattasi potrebbe elevarsi a 37,5 miliardi;

Ritenuto altresì che, nel 1983, con l'aumento stimato del 42-43 % dell'indice I.S.T.A.T. (art. 27 della legge n. 576), col ricalcolo delle pensioni (art. 28 della legge n. 576), nonché con l'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione della misura delle pensioni, la spesa potrebbe elevarsi a circa 60 miliardi;

Considerato congruo determinare in due annualità e tre quarti della somma delle pensioni da erogare nel 1981, 1982 e 1983 il fondo di garanzia previsto dall'art. 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

All'unanimità;

Delibera:

Il fondo di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 576 del 20 settembre 1980 è provvisoriamente determinato in lire 110 miliardi, pari all'importo della spesa per gli anni 1981 e 1982 e 3/4 del 1983.

In sede di prima applicazione della legge n. 576/1980, si terrà conto del valore degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'U.T.E., ed il restante importo sarà costituito da capitale liquido, ai sensi del primo comma dello stesso art. 12.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'applicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

(*Omissis*).

Il presidente: RICCIARDI

Il segretario: BONU

(641)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 settembre 1981.

Autorizzazione all'emissione, nel 1981, di una serie di francobolli ordinari, aventi come tematica le due opere in bronzo comunemente denominate « Guerrieri di Riace ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1981, una serie di francobolli ordinari, avente come tematica le due opere in bronzo comunemente denominate « Guerrieri di Riace »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1523 del 14 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1981, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica le due opere in bronzo comunemente denominate « Guerrieri di Riace ».

Con successivo decreto verranno fissati i valori e le caratteristiche dei francobolli componenti la suddetta serie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 154

(561)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 176/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 177/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 178/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 179/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 180/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventiquattresima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 181/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 182/82 della commissione, del 26 gennaio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 183/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 184/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 185/82 della commissione, del 25 gennaio 1982, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 186/82 della commissione, del 25 gennaio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 187/82 della commissione, del 25 gennaio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 188/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 189/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 190/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 20 *del* 28 *gennaio* 1982.

(20/C)

Regolamento (CEE) n. 191/82 della commissione, del 19 gennaio 1982, che determina gli importi degli elementi mobili e gli importi compensativi adesione, nonché i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1982, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 23 *del* 30 *gennaio* 1982.

(21/C)

Regolamento (CEE) n. 192/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 194/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 195/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 196/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 197/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 198/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 199/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.07 B I a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 200/82 della commissione, del 27 gennaio 1982, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.07 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 201/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 202/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, recante ottava modifica del regolamento (CEE) numero 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 203/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 204/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 205/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 206/82 della commissione, del 28 gennaio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 21 *del* 29 *gennaio* 1982.

(22/C)

Regolamento (CEE) n. 207/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabile ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 208/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 209/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 210/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 211/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 212/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 213/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 214/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 215/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 216/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 217/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 218/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 219/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 220/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 221/82 della commissione, del 22 gennaio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 222/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 223/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 224/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 225/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 226/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 227/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 228/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 229/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 230/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il primo trimestre 1982 per le carni bovine di qualità pregiate, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 231/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 232/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 233/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 234/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, recante prima modifica del regolamento (CEE) numero 1757/81 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 235/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che fissa i prelievi all importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 236/82 della commissione, del 29 gennaio 1982, che proroga le misure di salvaguardia all'importazione di piante vive in Grecia.

Pubblicati nel n. L 22 *del* 30 *gennaio* 1982.

(23/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 5 febbraio 1982, n. 25 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonché i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 citato, *ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonché la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi.*

Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

La somma dovuta per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista dall'articolo 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 2.

L'ENI, *sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'articolo* 1, corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'articolo 1 del presente decreto,

anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti.

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del comitato e dell'ENI, la cancellazione di *tutti i privilegi e le ipoteche iscritti* a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto articolo 7.

E' fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo articolo 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire *la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche* su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa.

Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Art. 3.

Il comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:

a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'articolo 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi né risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonché per coprire le perdite delle società stesse.

Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonché delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Il comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, *fino ad un* massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all'articolo 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

Art. 4.

E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonché il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal comitato per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto.

A richiesta del comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

E' prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del comitato.

Art. 5.

L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione delle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica l'articolo 2112 del codice civile.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(699)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica (raddoppio).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

astrofisica teorica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

1) progetti di costruzioni stradali e ferroviarie;
2) comunicazioni elettriche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fitogeografia ed ecologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

economia delle aziende di credito (corso progredito).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione per gli interventi sociali della Cassa di risparmio di Piacenza ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1982, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 33, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione per gli interventi sociali della Cassa di risparmio di Piacenza » con sede in Piacenza presso la Cassa di risparmio.

(684)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 609-AL »: De Silvestri Walter, in Alessandria;
« 703-AL »: Ficalbi Renzo, in Valenza;
« 1007-AL »: Coppa Marco, in Valmacca;
« 2126-AL »: Geremia Severino, in Pecetto;
« 2145-AL »: Lo Giudice Giuseppe, in Valenza.

(599)

Avviso di rettifica

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982, deve intendersi rettificato come segue:

alla pag. 3 deve intendersi soppressa la dizione « Manifestazioni organizzate da enti autonomi fieristici »;

alla pag. 3 il numero della edizione della Expolevante di Bari è *XII* e non *XIV;*

alla pag. 8 il periodo di svolgimento della Rassegna nazionale biennale di liuteria artistica e moderna che si effettuerà in Bagnacavallo (Ravenna), deve intendersi: « 26 settembre-*24* ottobre », e non: « 26 settembre-*23* ottobre ».

alla pag. 10 il provvedimento di autorizzazione dell'Esposizione nazionale canina per tutte le razze che si effettuerà a Cingoli (Macerata) deve intendersi: « D.G.R. *30*-7-1981, n. 3049 », e non: « D.G.R. *20*-7-1981, n. 3049 »;

alla pag. 15 il provvedimento di autorizzazione dell'XI Borsa nazionale del minerale che si effettuerà a Verona deve intendersi: « D.G.R. 23-6-1981, *n. 3755* », e non: « D.G.R. 23-6-1981 ».

(676)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Rendita 5 % (1935), n. 312898 di nominali L. 3.130.000 intestato a Gelso Giacomo, nato a Sanremo l'11 febbraio 1905 interdetto sotto la tutela di Gelso Anna vedova Regoli, nata a Sanremo il 14 maggio 1914, domiciliata in Finale Ligure.

B.T.N. 5 % (1963), n. 1005 di nominali L. 450.000 intestato a Leone Vincenzo fu Donato, domiciliato in Squinzano (Lecce). *Annotazione*: ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare a garanzia della gestione della Tesoreria facente parte del patrimonio dell'ex ECA (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 16) di Squinzano per il decennio 1955/1964, giusta domanda 15 aprile 1955 del titolare medesimo registrato a Campi Salentina il 16 aprile 1955 col n. 681/1.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(615)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1255,800	1255,800	1255,90	1255,800	1255,75	1255,70	1255,700	1255,800	1255,800	1255,80
Dollaro canadase	1039,850	1039,850	1040,90	1039,850	1039 —	1039,80	1039,600	1039,850	1039,850	1039,85
Marco germanico	534,700	534,700	534,75	534,700	534,75	534,65	534,750	534,700	534,700	534,65
Fiorino olandese	487,160	487,160	487,75	487,160	487,25	487,15	486,930	487,160	487,160	487,20
Franco belga	31,398	31,398	31,42	31,398	31,37	31,40	31,389	31,398	31,398	31,40
Franco francese	210,550	210,550	210,30	210,550	210,25	210,50	210,380	210,550	210,550	210,55
Lira sterlina	2336 —	2336 —	2326 —	2336 —	2334 —	2336 —	2344,600	2336 —	2336 —	2336 —
Lira irlandese	1877,750	1877,750	1882 —	1877,750	1880 —	—	1876 —	1877,750	1877,750	—
Corona danese	163,080	163,080	163,25	163,080	163,13	163,10	163,060	163,080	163,080	163,20
Corona norvegese	211,350	211,350	211,60	212,350	211,45	211,30	211,350	211,350	211,350	211,35
Corona svedese	219,100	219,100	219,70	219,100	219,34	219,05	219,090	219,100	219,100	219,10
Franco svizzero	665,100	665,100	665,50	665,100	664,75	665,05	664,900	665,100	665,100	665,10
Scellino austriaco	76,189	76,189	76,25	76,189	76,22	76,15	76,200	76,189	76,189	76,20
Escudo portoghese	18,320	18,320	18,33	18,320	18,29	18,30	18,150	18,320	18,320	18,30
Peseta spagnola	12,629	12,629	12,63	12,629	12,69	12,60	12,630	12,629	12,629	12,60
Yen giapponese	5,372	5,372	5,38	5,372	5,37	5,36	5,379	5,372	5,372	5,35
E.C.U.	1308,680	1308,680	—	1308,680	—	—	1308,680	1308,680	1308,680	—

Media dei titoli dell'8 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,775
» 5.50 % » » 1968-83	96.650
» 5,50 % » » 1969-84	84,275
» 6 % » » 1970-85	75,600
» 6 % » » 1971-86	72,550
» 6 % » » 1972-87	74,325
» 9 % » » 1975-90	74,300
» 9 % » » 1976-91	69,350
» 10 % » » 1977-92	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,575
» » » » 1- 5-1980/82	99,600
» » » » 1- 6-1980/82	99,550
» » » » 1- 7-1979/82	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,700
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
» » » » 1-10-1979/82	99.250
» » » » 1-10-1980/82	99,200
» » » » 1-12-1980/82	99,325
» » » » 1- 1-1980/83	99,875
» » » » 1-10-1980/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,575
» » » » 1- 4-1981/84	99 —
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,325
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,800
» » » 15 % 1- 1-1983	96,600
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,050
» » » 12 % 1- 1-1984	87,125
» » » 12 % 1- 4-1984	85,275
» » » 12 % 1-10-1984	82,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1982

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1255,750
Dollaro canadese	1039,725
Marco germanico	534,725
Fiorino olandese	487,045
Franco belga	31,393
Franco francese	210,465
Lira sterlina	2335,300
Lira irlandese	1876,875
Corona danese	163,070
Corona norvegese	211,350
Corona svedese	219,095
Franco svizzero	665 —
Scellino austriaco	76,194
Escudo portoghese	18,235
Peseta spagnola	12,629
Yen giapponese	5,375
E.C.U.	1303,680

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 dicembre 1981, n. **41**.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1981 - Certificazioni del datore di lavoro.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alle direzioni provinciali del tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al comando generale della Guardia di finanza

Al Consorzio nazionale obbligatorio per la formazione meccanografica dei ruoli

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Parte I

CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1981

1) *Richiami generali e chiarimenti particolari.*

La legge 14 novembre 1981, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre scorso, n. 315, ha apportato modifiche interessanti anche il conguaglio di fine anno 1981 per i redditi di lavoro dipendente.

Fatta eccezione per le anzidette modifiche — già illustrate nella circolare n. 37 del 19 novembre 1981 e che saranno riprese anche nel paragrafo successivo — per il compimento delle operazioni di detto conguaglio finale per l'anno in corso i sostituti d'imposta dovranno attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1980.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e numero 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, nonché la circolare n. 36 del 5 dicembre 1980 per il conguaglio finale di detto anno, preceduta dalla circolare n. 13 del 2 maggio dello stesso anno, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati di minore importo.

In particolare, circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si ricorda che, in base al disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate fino a due mesi dopo la fine dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1981, i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1982.

Pertanto, anche per l'anno 1981, ove i datori di lavoro non siano in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine del corrente anno, potranno provvedervi fino alla fine del mese di gennaio o a quella del mese di febbraio del prossimo anno, con il conseguente spostamento al 15 febbraio o al 15 marzo del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso. In tali ipotesi, naturalmente, i sostituti d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, e sottoposte a ritenuta senza tener conto delle modifiche legislative recate dalla citata legge n. 645 del 14 novembre 1981, limiteranno il prelievo al 65 per cento delle ritenute applicabili.

Si ricorda altresì che l'eventuale spostamento delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti economici delle predette operazioni che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese (gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre ed alle ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto qualora l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato, come già precisato, al 15 febbraio o al 15 marzo, il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio, mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio venga eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori ritenute dovrà essere effettuato entro il 15 gennaio 1982.

In aggiunta a quanto già ricordato si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Ove si avvalga di tale possibilità, il sostituto d'imposta dovrà farne opportuna menzione nelle proprie

scritture contabili ai fini dei puntuali controlli circa la congruità e tempestività dei versamenti delle ritenute.

Anche per il conguaglio di fine anno 1981 potrà presentarsi il problema del rimborso al dipendente della imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1981 si potrebbe presentare in termini più accentuati rispetto allo scorso anno, tenuto conto delle modifiche legislative avanti indicate, richiama le istruzioni impartite con le precedenti circolari ed in particolare con la circolare n. 106 del 14 dicembre 1977 per i casi in cui il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere al dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno 1981.

In proposito si conferma che le restituzioni d'imposta non debbono essere estese al conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno, fatta eccezione per il caso, meglio precisato appresso, in cui tale cessazione dipenda dalla morte del dipendente o, anche indipendentemente da tale evento, quando la cessazione stessa sia avvenuta dopo il 16 novembre 1981 e le restituzioni d'imposta siano conseguenti all'attribuzione delle attenuazioni d'imposta stabilite dall'art. 1, commi primo e secondo, della ripetuta legge n. 645, entrata in vigore appunto il 17 novembre 1981.

2) *Modificazioni delle detrazioni d'imposta.*

Come già accennato, la legge 14 novembre 1981, n. 645, contiene anche disposizioni di carattere tributario riguardanti, fra l'altro, le detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981. Nella citata circolare n. 37 del 19 novembre u.s. è stato già precisato che per i redditi di lavoro dipendente le modifiche riguardanti le detrazioni d'imposta, così come la particolare riduzione dell'imposta lorda di cui meglio si dirà in seguito, spiegano efficacia già in sede di ritenuta alla fonte e, per espressa previsione del primo comma dell'art. 2 della stessa legge n. 645, devono essere applicate in occasione del conguaglio di fine anno 1981 o, in caso di cessazione del rapporto lavorativo intervenuta prima della fine dell'anno ma successivamente alla data di entrata in vigore della legge, all'atto di tale cessazione.

Le modificazioni concernenti le detrazioni d'imposta, con effetto dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981, così come risultanti dall'art. 1, commi primo e secondo di detta legge, sono le seguenti:

1) elevazione a L. 180.000 della detrazione per coniuge a carico prevista nella misura di L. 108.000 dall'art. 15, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (legge finanziaria 1980);

2) elevazione a L. 228.000 della detrazione d'imposta di L. 168.000 per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente prevista dall'art. 16, primo comma, lettera *a*), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 597, così come sostituito dall'art. 2 della predetta legge n. 146;

3) elevazione, rispettivamente, a L. 246.000 e a L. 228.000 degli importi di L. 186.000 e L. 168.000 previsti, a titolo di detrazione, dal predetto art. 16, secondo comma, per i titolari di pensioni.

Inoltre, come già precisato nella citata circolare n. 37 del 19 novembre 1981, per effetto della disposta elevazione della detrazione d'imposta per coniuge a carico, la nuova misura della detrazione stessa, pari a lire 180.000, trova anche applicazione, in caso di mancanza del coniuge (dipendente celibe, nubile, vedovo/a), per il primo figlio a carico, fermo restando che la quota detraibile in relazione al numero dei figli (compreso il primo) è raddoppiata e il relativo ammontare è ridotto di L. 24.000.

Nessun particolare problema può sorgere in sede applicativa per la detrazione d'imposta per coniuge a carico, in quanto i sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, provvederanno autonomamente ad attribuire detta detrazione, nella nuova misura di L. 180.000, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettava la detrazione stessa nella precedente misura di L. 108.000. Nessuna variazione infatti è stata portata alla condizione di redditualità fissata dall'art. 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, perché il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sia suscettibile di essere considerato «a carico» permane cioè la condizione che il coniuge stesso non abbia posseduto nell'anno redditi propri — esclusi i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o assoggettati a tassazione separata — per ammontare superiore a L. 960.000, al lordo degli oneri deducibili.

Per quanto riguarda la detrazione per spese di produzione di cui alla lettera *a*) del richiamato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, non sorgono parimenti problemi particolari in sede applicativa, in quanto la detrazione stessa, nella nuova misura di L. 228.000, sarà riconosciuta ai dipendenti e pensionati secondo la disciplina che già regola l'attribuzione della detrazione stessa.

Come già anticipato, qualora il conguaglio di fine anno venga operato, ai sensi delle vigenti disposizioni, nei mesi di gennaio e/o febbraio 1982, la citata legge n. 645, all'art. 2, secondo comma, ha stabilito che il sostituto, sugli emolumenti corrisposti nel mese di dicembre (compresa la tredicesima mensilità), e sottoposti a ritenuta senza tener conto delle modifiche legislative, effettui il prelievo solo del 65 per cento dell'importo delle ritenute applicabili, lasciando il restante 35 per cento nella disponibilità dei dipendenti in conto della minore ritenuta cui gli stessi saranno assoggettati in sede di conguaglio di fine anno effettuato in base alle nuove disposizioni.

Si sottolinea infine che per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge anzicitata le disposizioni contenute nello stesso art. 1 trovano applicazione per i redditi posseduti nell'anno 1981 e, pertanto, i sostituti d'imposta, nell'effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti a partire dal 1° gennaio 1982, non terranno conto dei benefici tributari previsti dalla legge medesima.

3) *Ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000 per i redditi di lavoro dipendente di minore importo.*

Come già ampiamente illustrato nel capitolo IV della citata circolare n. 13, del 2 maggio 1980, l'art. 3 della legge finanziaria 1980, n. 146, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1980, una ulteriore detrazione di imposta di L. 52.000 annue rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi quelli di cui all'art. 47, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, e i redditi dei cosiddetti lavoratori stagionali) che da soli o con altri redditi, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non eccedevano l'ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000.

Tale detrazione, com'è noto, è rimasta in vigore anche per l'anno 1981, con la sola differenza che il limite di redditualità, per la relativa spettanza, è stato elevato da L. 2.500.000 a L. 3.000.000 dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490.

Anche dopo tale elevazione, tuttavia, l'anzidetta ulteriore detrazione, analogamente a quanto accadeva per il periodo precedente, non è usufruibile per l'intera misura, ma per il 1981 (con l'aumento della detrazione d'imposta per spese inerenti alla produzione del reddito è utilizzabile soltanto per una quota massima di L. 18.000. Sommando infatti le seguenti detrazioni: L. 36.000 per quota esente, L. 228.000 per spese di produzione, L. 18.000 per oneri deducibili e L. 18.000 quale quota massima utilizzabile al predetto titolo di ulteriore detrazione, si ottiene l'importo totale di lire 300.000, corrispondente appunto al limite di redditualità di lire 3 milioni, superando il quale si perde l'intera misura dell'ulteriore detrazione e l'importo massimo delle detrazioni d'imposta spettanti a ciascun lavoratore dipendente o pensionato si riduce a L. 282.000.

Si precisa comunque che tale ulteriore detrazione, in qualunque misura risulti usufruibile, è stata in linea di massima già attribuita nel corso dell'anno e sarà pertanto automaticamente confermata in occasione del prossimo conguaglio di fine anno (rapportandola, eventualmente, all'effettivo periodo di lavoro o di pensione nell'anno) per quei dipendenti o pensionati che abbiano conseguito un reddito annuo non superiore a 3 milioni di lire.

Si precisa comunque che siffatta detrazione può essere oggetto di rinuncia in sede di ritenuta alla fonte da parte di quei dipendenti e/o pensionati titolari di più redditi che, seppure individualmente non eccedano i 3 milioni di lire, cumulativamente considerati risultano superiori a detto limite.

Va tenuto presente infine che la diversa condizione reddituale, stabilita in lire 3 milioni, ha determinato il nuovo limite di redditualità entro il quale il percipiente — come chiarito nella avvertenza n. 6 del modello 101 — se sprovvisto di altri redditi, è esonerato anche dall'invio di detto modello in sostituzione della dichiarazione.

4) *Riduzione d'imposta del 3 per cento.*

Come già anticipato, il terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 645 prevede la riduzione dell'imposta lorda, determinata ai sensi dell'art. 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 597, di un importo pari al tre per cento dell'imposta stessa; tale riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire 30 milioni.

Anche tale riduzione, al pari degli aumenti delle detrazioni d'imposta avanti indicate, trova applicazione, per i redditi di lavoro dipendente, già ai fini della ritenuta alla fonte in sede di conguaglio di fine anno 1981.

Fra i redditi di lavoro dipendente cui si applica già in sede di ritenuta la riduzione in parola, rientrano naturalmente, oltre ai redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (soci di cooperative), anche le indennità parlamentari e per altre cariche elettive nonché le rendite vitalizie previste, rispettivamente, dalla lettera *d*), e dalla lettera *e*) dello stesso articolo, per i quali redditi gli articoli 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 fanno espresso rinvio alle disposizioni del precedente art. 23.

In sede operativa i sostituti d'imposta dovranno calcolare l'imposta lorda corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno 1981 applicando le aliquote progressive della imposta sul reddito delle persone fisiche in base agli scaglioni annui di reddito di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la quale non ha subìto variazioni per l'anno 1981. L'imposta così calcolata sarà ridotta di un importo pari al 3 per cento dell'imposta stessa.

Qualora l'ammontare complessivo dell'imponibile annuo sia superiore a lire 30 milioni, l'importo della riduzione da detrarre dall'imposta lorda non potrà superare L. 251.850, pari al 3 per cento dell'imposta di L. 8.395.000, corrispondente al reddito di lire 30 milioni. Il che significa che, una volta superato lo scaglione di 30 milioni di lire, l'importo della riduzione in parola rimane costante.

Per quanto riguarda il programma di calcolo che i sostituti d'imposta dovranno adottare per l'effettuazione della predetta riduzione si rinvia a quanto già precisato nella ripetuta circolare n. 37 del 19 novembre 1981, specie per ciò che si riferisce alle relative indicazioni sul libro paga e sul modello 101, senza peraltro evidenziare l'importo della riduzione stessa.

Si ribadisce inoltre che i sostituti d'imposta, sia quelli forniti di sistemi di calcolo automatizzato e sia quelli che applicano manualmente la ritenuta alla fonte, continueranno ad effettuare i calcoli delle ritenute, compreso quello relativo alla riduzione d'imposta, operando sugli importi per intero senza effettuare preventivamente alcun arrotondamento o troncamento delle cifre, così come prescritto anche ai fini della esposizione dei dati sulla certificazione modello 101.

E' appena il caso di precisare, infine, che la prevista riduzione d'imposta, atteso lo specifico riferimento dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 645, alla determinazione dell'imposta « ai sensi dell'art. 11 » del decreto presidenziale n. 597, trova applicazione soltanto in sede di tassazione ordinaria e non riguarda quindi i redditi soggetti allo speciale regime della tassazione separata. Tali redditi infatti non concorrono

alla formazione del reddito complessivo cui in base al citato art. 11 si applicano «le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella» dell'IRPEF, ma assumono autonoma rilevanza come distinta base imponibile la cui imposta viene determinata in modo tecnicamente diverso da quello anzidetto e cioè con riferimento al reddito medio del contribuente nel biennio precedente.

5) *Particolari modalità per l'applicazione delle maggiorazioni delle detrazioni d'imposta e della riduzione del 3 per cento ai lavoratori stagionali.*

Tra i soggetti destinatari delle modifiche e integrazioni recate dall'art. 1 della legge n. 645, sono compresi naturalmente anche i cosiddetti lavoratori stagionali, trattandosi pur sempre di titolari di redditi di lavoro dipendente disciplinati dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, alle cui disposizioni l'art. 2 della stessa legge fa espresso riferimento.

Pertanto, come già fatto presente nella circolare n. 37, più volte citata, il datore di lavoro, per i rapporti lavorativi a termine in corso alla data del 17 novembre u.s. (data di entrata in vigore della legge) hanno dovuto applicare immediatamente, ove possibile, le nuove misure delle detrazioni avanti indicate, secondo le modalità illustrate nelle precedenti circolari sull'argomento.

Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro della specie iniziati nel corrente mese di dicembre, le anzidette nuove misure saranno applicate in tale periodo di paga sempreché le stesse trovino capienza nell'importo della relativa retribuzione; in caso contrario, gli aumenti delle detrazioni non potranno più essere riconosciuti in sede di ritenuta in quanto a partire dal 1° gennaio 1982 il datore di lavoro tornerà ad applicare, secondo il regime proprio dei rapporti di lavoro stagionale, le detrazioni spettanti nella misura vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla ripetuta legge n. 645 del 14 novembre 1981.

In ogni caso — salva l'ipotesi, già contemplata nella ripetuta circolare n. 37, di cessazione del rapporto intervenuta nello scorso mese di novembre — la riduzione d'imposta del 3 per cento sarà applicata nel mese di dicembre, considerando, ai fini del calcolo della imposta lorda, le sole retribuzioni corrisposte durante il rapporto di lavoro in corso.

E' appena il caso di ribadire, infine, che nessun aumento di detrazione, così come nessuna riduzione d'imposta, può trovare applicazione, da parte del datore di lavoro, per i rapporti cessati anteriormente alla predetta data del 17 novembre 1981, dovendo gli anzidetti benefici, in siffatta ipotesi, essere riconosciuti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Parte II

CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1981

6) *Cenni generali.*

Per ciò che riguarda l'attestazione delle ritenute d'acconto operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti durante il 1981 occorre avvertire anzitutto che il nuovo modello 101 rispetto alle precedenti edizioni risulta aggiornato in funzione delle modifiche e integrazioni recate sia dalla legge 14 novembre 1981, n. 645, e più avanti dettagliatamente illustrate, sia dal decreto-legge 20 luglio 1981, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, con cui è stata elevata da L. 2.500.000 a L. 3.000.000 la condizione di redditualità per usufruire dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 e che, nella misura aggiornata, ha determinato anche il nuovo limite reddituale entro il quale il percipiente — come chiarito nella avvertenza n. 6 di detto modello — se sprovvisto di altri redditi, è esonerato anche dall'invio del modello stesso in sostituzione della dichiarazione.

Le novità risultanti dal modello 101 per l'anno 1981 si riferiscono pertanto: al punto 9, sezione III, dove viene indicato che l'imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili è al netto della riduzione del 3 per cento (art. 1, legge 14 novembre 1981, n. 645); alle AVVERTENZE, dove è stato inserito un nuovo punto, che assume il numero 5, con la specificazione che i redditi di pensione certificati con il modello di cui trattasi sono soltanto quelli erogati da parte di enti, fondi o casse privi di personalità di diritto pubblico, mentre per le pensioni pagate dallo Stato, dall'INPS e da altri enti pubblici viene rilasciato il nuovo certificato mod. 201, ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645; sempre alle AVVERTENZE, dove l'attuale punto 6 viene opportunamente aggiornato in funzione del nuovo limite di L. 3.000.000, non superando il quale (anche per effetto di più retribuzioni e/o pensioni, con qualsiasi modello certificate) e ricorrendo le altre condizioni specificate nella sezione VI, il percipiente è esonerato anche dalla presentazione del modello 101 in sostituzione della dichiarazione.

Si fa presente inoltre che, a seguito delle modifiche apportate in materia di certificazione dei redditi di pensione, con la citata legge n. 645, il cui art. 3 ha sostituito il primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), è stato adottato un nuovo modello — denominato 201 — per la certificazione delle pensioni erogate dalle direzioni provinciali del Tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici.

L'adozione di tale modello si è resa necessaria dopo che il precedente sistema introdotto con la citata legge finanziaria 1980 aveva innovato ai princìpi generali di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, con riguardo ai redditi di pensione erogati dai predetti enti pubblici, sancendo l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato di pensione per i titolari di un solo trattamento pensionistico e la sostituzione del modello 101 per i pensionati con una semplice attestazione — da inserire nel certificato relativo all'ultimo rateo di pensione — dell'ammontare della pensione erogata nell'anno e delle ritenute erariali operate.

Con l'ulteriore modifica introdotta dall'art. 3 della succitata legge n. 645 per superare i notevoli problemi operativi venutisi a determinare in relazione ai criteri precedentemente adottati, si è così ripristinato un sistema di certificazione autonoma, estremamente semplificata, conforme ad apposito modello approvato con decreto ministeriale, da sottoscriversi anche con sistemi meccanografici e da consegnarsi ai pensionati en-

tro il termine generale di consegna dei certificati da parte dei sostituti d'imposta (20 aprile dell'anno successivo), fermo restando l'esonero dalla presentazione del modello stesso da parte dei pensionati in possesso di un solo reddito di pensione.

Nel modello 201 vengono pertanto riportati i dati essenziali riguardanti i redditi di pensione, così come previsto dalla nuova legge, sufficienti a che il pensionato, qualora debba presentare la dichiarazione dei redditi modello 740 perché in possesso di altri redditi oltre quello di pensione, possa conoscere esattamente la sua posizione pensionistica per la corretta compilazione della dichiarazione stessa. A tal fine sono state inserite, nel retro del modello, anche apposite « Avvertenze » esplicative.

In sintesi il modello 201:

deve essere utilizzato soltanto dalle direzioni provinciali del Tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici, per la certificazione delle pensioni dagli stessi erogate;

non deve essere presentato se il pensionato è titolare soltanto della pensione in esso attestata, oppure se il pensionato stesso ha posseduto nell'anno 1981 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione in esso attestata, formano un ammontare complessivo non superiore a 3 milioni di lire;

deve essere utilizzato anche dalle casse o fondi di previdenza che erogano pensioni integrative, qualora detti organismi rivestono la natura di ente pubblico; in tali ipotesi il modello 201 non esonera il pensionato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma dovrà essere allegato alla stessa unitamente al certificato (mod. 101 o altro 201) della pensione principale;

non deve essere utilizzato dai fondi o casse di previdenza di natura privata che erogano pensioni sostitutive di quelle INPS.

Anche per l'anno 1981, quindi, le certificazioni che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si presentano in tre versioni e precisamente:

Mod. 101 versione normale;

Mod. 101 versione meccanografica;

Mod. 201 versione « pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici ».

Nessuna modifica, invece, oltre all'indicazione del diverso anno, risulta apportata al modello 102, non essendo intervenute novità legislative in ordine alla disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente ivi certificati.

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati — Mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica, Mod. 201 e Mod. 102 — devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 2 dicembre 1981 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981.

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che l'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dispone che i certificati modelli 101 e 102 e ora anche i modelli 201 devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile di ciascun anno.

In relazione a tale disposto legislativo questo Ministero richiama i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici alla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In proposito questo Ministero ritiene che, pure in mancanza di un'espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi possa avvenire a mezzo del servizio postale, semprechè la relativa spedizione garantisca la esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come già chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta.

Si rammenta che a norma del richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 i sostituti d'imposta obbligati all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In proposito si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta e dei dipendenti o pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi riportati nei modelli 101 e 201 (così come in quelli indicati nel Mod. 102).

Si ricorda infine che, in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, gli esuli giuliani e dalmati possono richiedere al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione che il proprio comune di nascita sui modelli 101 e 102 sia apposto esclusivamente con la sola denominazione italiana senza alcun riferimento sia alla denominazione attuale del comune stesso che allo Stato di appartenenza.

7) *Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno* 1981 (Mod. 101).

Il Mod. 101 relativo all'anno 1981, come già quello per l'anno 1980, è suddiviso in sette sezioni.

Al datore di lavoro è riservata la compilazione delle sezioni prima, terza, quarta e quinta, mentre nel caso di presentazione del Mod. 101, in sostituzione della dichiarazione dei redditi, la sezione seconda, il « Prospetto dati e notizie particolari » e la sezione sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è effettuata dai familiari a carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.

a) *Parte riservata al datore di lavoro.*

Si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti in ordine alle altre novità di quest'anno, rinviando quelli per la compilazione delle sezioni riservate al sostituto di imposta già contenuti nelle precedenti circolari sull'argomento.

Sezione prima.

Come nei decorsi anni in questa sezione il sostituto d'imposta dovrà anzitutto riportare i propri elementi di identificazione compreso il numero di codice fiscale.

Si rammenta inoltre che il codice di attività, da parte del sostituto d'imposta, è sempre da ricercare nella tabella *C*) delle istruzioni al Mod. 101 a compilazione manuale. Torna utile rammentare che detto codice, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto di imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività; questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto opera in più settori di attività oppure quando questi svolga una delle ATTIVITÀ PROFESSIONALI raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e contraddistinto con i numeri di codice da 8000 a 9400. Tali codici, infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria identificazione (attività prevalente) ma non devono essere utilizzati per i dipendenti, come avverte la barra apposta nel riquadro stesso, la cui permanenza nella tabella *c*) del Mod. 101 si giustifica, pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa uniformità tra le varie tabelle di attività riportate nelle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In relazione all'espresso divieto di cui all'anzidetta barra il codice di attività dei dipendenti esercenti ATTIVITÀ PROFESSIONALI andrà ricercato tra quelli compresi nel riquadro dedicato ai servizi, opportunamente modificato e integrato con i nuovi codici 6421 e 6422.

Alla quarta riga, a fianco dei dati anagrafici del dipendente o pensionato, il sostituto dovrà in ogni caso riportare il numero di codice fiscale di questi.

Sezione terza.

Per detta sezione, il cui schema è identico a quello adottato nei modelli degli scorsi anni, si richiamano integralmente le istruzioni impartite con le circolari avanti citate.

E' appena il caso di aggiungere che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio, ecc.); e che vanno invece escluse le erogazioni effettuate dai dipendenti a favore delle popolazioni terremotate del novembre 1980 per il tramite del datore di lavoro non oltre il 30 giugno 1981.

Per quanto riguarda in particolare il punto 3 si rammenta che vanno qui indicate le indennità e i compensi di cui alla lettera *b*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, corrisposti al dipendente da terzi e dei quali il datore di lavoro, a seguito di comunicazione del soggetto erogante, ha tenuto conto in sede di conguaglio di fine anno.

Si rammenta inoltre che nello stesso punto, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, confermativo dell'indirizzo già espresso dall'amministrazione, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e comunicato al datore di lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Al punto 9, come già avvertito in premessa, viene ora specificato che l'importo da indicare quale « imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili » deve essere « al netto della riduzione del 3 per cento » ex art 1, legge 14 novembre 1981, n. 645, senza evidenziare a parte l'ammontare della riduzione stessa.

Circa le detrazioni si precisa che al punto 2 va ora indicata la detrazione per coniuge a carico nella misura aggiornata di L. 180.000; al punto 15 la nuova misura della detrazione per spese di produzione fissata in L. 228.000; al punto 15-*bis*, infine, relativo alla ulteriore detrazione di L. 52.000, il riferimento alla legge istitutiva è stato integrato con le « successive modificazioni », recate appunto dal decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, e che consistono nella elevazione da L. 2.500.000 a L. 3.000.000 del limite di reddittualità per la relativa spettanza. Tale ulteriore detrazione, come già precisato al paragrafo 3 della presente circolare, è usufruibile per un massimo di L. 18.000.

Sempre in materia di detrazioni è appena il caso di ribadire che, nel caso in cui le detrazioni d'imposta effettivamente imputate al dipendente risultino di ammontare inferiore a quello attribuibile al dipendente stesso in relazione alla sua situazione personale e familiare, il datore di lavoro anziché procedere all'indicazione analitica delle detrazioni riporterà al punto 17 il totale di quelle che in concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti imponibili (punto 8) compresi quelli corrisposti da terzi. Pertanto in nessun caso potrà verificarsi un credito di imposta a favore del dipendente derivante da un ammontare di detrazioni d'imposta che, ancorché spettanti, non è stato possibile attribuire per intero perché di importo superiore all'imposta lorda corrispondente al totale delle retribuzioni dell'anno, ridotta, per il solo anno 1981, del 3 per cento.

Al punto 18 dovrà essere riportato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro a seguito delle operazioni di conguaglio finale, con riferimento sempre al 31 dicembre 1981, anche nell'ipotesi in cui il conguaglio è stato effettuato successivamente a tale data (fino al 28 febbraio 1982) e sugli emolumenti del mese di dicembre è stato operato un prelievo d'imposta soltanto nella misura del 65 per cento di quello dovuto.

Al punto 19 il datore di lavoro dovrà riportare l'ammontare delle ritenute d'acconto operate da terzi per intero ovvero per la parte che dalle operazioni di conguaglio risulti posta a carico del dipendente.

Al punto 20 risulterà evidenziato l'eventuale ammontare delle ritenute che, pur dovendo costituire, per effetto del conguaglio influenzato, quest'anno, dalle attenuazioni d'imposta recate dalla citata legge n. 645, oggetto di restituzione da parte del datore di lavoro, non sono state da questi rimborsate per insufficienza del monte ritenute a sua disposizione nel mese in cui è effettuato il conguaglio di fine anno e che, come è stato precisato, dovranno essere restituite al dipendente a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso, con le modalità più avanti indicate.

Il successivo punto 21 è stato mantenuto nel modello 101 per il 1981, per evidenziare l'ammontare delle ritenute fiscali da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi modello 740 a scomputo dell'imposta dovuta dal dipendente in base al suo reddito complessivo.

Detto punto 21, da compilarsi sempre a cura del datore di lavoro, nell'ipotesi più frequente di conguaglio di fine anno che abbia esaurito, come avanti detto, i rapporti creditori del dipendente, evidenzierà l'ammontare complessivo delle ritenute pagate dal dipendente come indicato nei punti 18 e 19. Mentre, nella ipotesi che il conguaglio di fine anno non abbia esaurito la restituzione delle eventuali somme trattenute in più nei vari periodi di paga, la ritenuta da scomputare in dichiarazione deve essere al netto del predetto credito d'imposta — da rimborsare al dipendente, sempre a cura del datore di lavoro, mediante compensazione con le ritenute dell'anno 1982 — e pertanto al punto 21 sarà indicata la differenza tra la somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19 e l'importo della differenza a credito di cui al punto 20.

Ovviamente, poiché nessun importo dovrà mai essere evidenziato al punto 20 nelle ipotesi di dipendenti cessati in corso d'anno — in quanto i conguagli relativi a tali cessazioni, come più volte chiarito, non danno mai luogo a restituzioni di ritenute da parte del datore di lavoro a meno che le cessazioni stesse non siano avvenute per morte dei dipendenti o trattisi di restituzioni conseguenti all'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire dal 17 novembre 1981, delle nuove misure delle detrazioni d'imposta e della speciale riduzione del 3 per cento — l'importo delle ritenute da indicare al punto 21 nelle predette ipotesi di cessazione, sarà sempre uguale alla somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19.

Sezione quarta.

La sezione quarta è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1981 che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

A proposito degli emolumenti arretrati si richiama quanto chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 37 del 10 dicembre 1976 circa la possibilità dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione anche in presenza di detti emolumenti. Tale possibilità viene considerata nella successiva sezione sesta riguardante l'attestazione del dipendente di cui sarà fatto cenno appresso.

Sezione quinta.

Anche questa sezione ha la medesima impostazione adottata nella edizione del Mod. 101 relativo all'anno 1980. La sua compilazione estremamente agevole, anche se non riguardante dati contabili, riveste notevole interesse sia per l'amministrazione che per lo stesso dipendente.

Analogamente agli anni scorsi anche nel nuovo Modello 101, ad attestazione di quanto esposto nelle varie sezioni — fatta esclusione per la seconda — il datore di lavoro o un suo rappresentante legale o negoziale dovrà datare il certificato e apporvi la propria sottoscrizione.

Si rammenta infine che il datore di lavoro dovrà compilare il certificato in questione anche per quei dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, come evidenziato nella sezione quinta, con le due seguenti particolarità:

1) che i dati da riportare nella sezione terza riguarderanno un conguaglio relativo ad un rapporto cessato anteriormente alla fine dell'anno;

2) che è esclusa qualsiasi restituzione di ritenute da parte del datore di lavoro con le sole eccezioni, avanti ricordate dei dipendenti deceduti per i quali detta restituzione è stata invece consentita e per l'attribuzione, per cessazioni avvenute a partire dalla data del 17 novembre 1981, delle maggiorazioni delle detrazioni di imposta e della riduzione del 3 per cento introdotte per il solo anno 1981 dalla legge citata n. 645.

b) *Parte riservata al lavoratore dipendente o titolare di pensione erogata da ente senza personalità di diritto pubblico.*

Come già accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e quella del « Prospetto dati e notizie particolari » sono riservate al dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i suoi familiari a carico sono tenuti solo quando il certificato Mod. 101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, mentre nessuna indicazione dovrà essere effettuata nelle predette sezioni qualora il certificato stesso debba essere allegato alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 che il dipendente o pensionato presenterà nell'anno 1982.

Nel rinviare alle avvertenze contenute nel Mod. 101, si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti per la compilazione delle predette tre sezioni, nonché del « Prospetto e dati e notizie particolari ».

Sezione seconda.

Il contenuto della predetta sezione non si discosta da quello della corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.

Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del dipendente o pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda redditi di qualsiasi entità, va indicato il suo numero di codice fiscale seguendo le avvertenze fornite per il codice fiscale dello stesso dipendente o pensionato.

Si rammenta infine che, come già precisato nelle apposite istruzioni del Mod. 101, la compilazione della sezione seconda può essere effettuata anche dal datore di lavoro, limitatamente ai dati in suo possesso, fermo restando, ovviamente, l'obbligo dello stesso dipendente o pensionato di controllarne l'esattezza provvedendo alle eventuali correzioni.

Prospetto dati e notizie particolari.

Tale prospetto, come precisato al punto 8 delle avvertenze, deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia avuto nell'anno 1981 la disponibilità, intendendosi per disponibilità la facoltà, comunque acquisita, di usare dei beni stessi per la propria utilità, anche se per periodi inferiori all'anno.

Si rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi indici di capacità contributiva si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Sezione sesta.

L'attestazione contenuta nella sezione sesta interessa, come già detto, quei dipendenti o pensionati che intendono avvalersi dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Mod. 740, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

Ai fini del predetto esonero, per il lavoratore o pensionato dovranno ricorrere, oltre a tutte le altre condizioni indicate nell'attestazione, anche quelle specificate al terzo alinea dell'attestazione stessa nel senso di non aver percepito altri emolumenti arretrati diversi da quelli riportati al punto 22 del Mod. 101 e di aver conseguito negli anni 1979 e 1980 esclusivamente i redditi indicati dal datore di lavoro nei punti 24 e 25 del medesimo Mod. 101.

Sezione settima.

Sempre nell'ipotesi di presentazione del Mod. 101 in sostituzione della dichiarazione annuale dei redditi i familiari a carico del dipendente o pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti è sufficiente l'attestazione del dichiarante di cui alla sezione sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia concesse al sostituto d'imposta, come indicato nella sezione terza, devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di non aver posseduto nell'anno 1981 redditi superiori a L. 960.000 al lordo degli oneri deducibili, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e di trovarsi nelle condizioni illustrate al punto 3 delle richiamate avvertenze.

A tal fine i familiari interessati apporranno negli appositi spazi della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco, della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

8) *Certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno* 1981, *soggette a tassazione separata* (Mod. 102).

L'impostazione generale del certificato in questione ricalca interamente quella adottata per l'anno 1980, e pertanto, per la compilazione delle relative sezioni valgono i chiarimenti forniti con le circolari avanti citate.

Si rammenta in particolare che nelle sezioni seconda e terza i dati richiesti sono articolati in relazione alle varie ipotesi di pagamenti intervenuti anche a titolo di anticipazioni e acconti delle indennità in questione negli anni dal 1974 al 1981, con la successiva indicazione della eventuale riliquidazione delle indennità stesse.

La sezione quarta è riservata anche per l'anno 1981, a quei casi di indennità che, pur essendo state pagate in detto anno, sono dovute per cessazione di rapporti di lavoro avvenute negli anni 1973 e precedenti.

Nel corso dell'anno 1981, analogamente a quanto già verificatosi nei decorsi anni, in occasione di rinnovi di contratti collettivi di lavoro è stato convenuto tra le parti contraenti la corresponsione anticipata di una quota dell'indennità di anzianità maturata.

Come nelle precedenti occasioni, il pagamento delle anzidette anticipazioni non ha comportato — nella quasi totalità dei casi — alcun onere tributario a carico dei lavoratori percipienti per effetto delle riduzioni previste dal primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

In relazione a tale constatazione questo Ministero ha consentito anche per l'anno 1981 che la percezione di tali anticipazioni, in quanto non assoggettate a ritenute alla fonte, non fa venir meno, per quei lavoratori che ne abbiano diritto, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Si è consentito altresì, allo scopo di evitare un aggravio negli adempimenti dei sostituti d'imposta, che di tali anticipazioni non venga rilasciata alcuna certificazione con il Mod. 102.

Resta però fermo per i predetti sostituti d'imposta l'obbligo di annotare gli importi in questione nel libro paga, ai fini degli eventuali controlli e del calcolo di dette anticipazioni in sede di liquidazione definitiva o in occasione di successivi pagamenti allo stesso titolo.

Si raccomanda agli uffici dell'amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATI

Allegato n. 1 - Mod. 101 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981).

Allegato n. 2 - Mod. 101 (Meccanografico) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981).

Allegato n. 3 - Mod. 201 (pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981).

Allegato n. 4 - Mod. 102 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981).

Allegato n. 5 - Legge 14 novembre 1981, n. 645 (stralcio) (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 16 novembre 1981).

(*Si omette la pubblicazione degli allegati*).

(607)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di addetto nel ruolo della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali, da destinare in Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 13, foglio n. 292, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva degli addetti dei ruoli degli U.L.M.O. e dell'Ispettorato del lavoro;
Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Visto l'art. 26-*quinques*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli U.L.M.O.;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami ad addetto in prova nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli U.L.M.O., per far fronte alle esigenze di funzionamento dei servizi avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania;
Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di addetto in prova nel ruolo del personale della carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania, e ripartiti come segue:

Piemonte	n. 10
Lombardia	» 5
Lazio	» 5
Puglia	» 5
Campania	» 5

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 3.000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 28, 29 e 30 luglio 1982 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

In questo ultimo caso ai candidati sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 3.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3.000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo soltanto i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso i servizi di avviamento dei lavoratori degli uffici del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad addetto. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rap-

porto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di addetto, la indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 46

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia . .) il giorno . . domiciliato in . . . c.a.p. n. . . (provincia . . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di addetto in prova nel ruolo della carriera degli addetti al servizio di avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali, aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di conseguito presso . in via . (città) . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione ai servizi di avviamento dei lavoratori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e relative sezioni zonali aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia e Campania.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perché pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Allegato 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) Prove scritte

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Prova pratica di dattilografia

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3) Colloquio

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) compiti di istituto;

3) nozioni di statistica.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(659)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi degli aiuti di chirurgia generale, di radiologia, di urologia e dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Catacuzzeno Pasquale, nato a Montorio al Vomero il 24 maggio 1927, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Catacuzzeno Pasquale, nato a Montorio al Vomero il 24 maggio 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale, in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 23 dicembre 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1979, concernente l'elenco degli aiuti di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Benvenuto Roseo nato a Milano il 12 gennaio 1925 che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Benvenuto Roseo, nato a Milano il 12 gennaio 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di radiologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera, e per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 27 novembre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1979, concernente l'elenco degli aiuti di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975; n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di urologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 17 aprile 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

D'Iseppi Luciano, nato a Caprino Veronese il 7 maggio 1941;
Giuranna Giovanni, nato a Napoli il 24 giugno 1930;
Mennini Bruno, nato a Savona il 16 novembre 1935.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 27 novembre 1980 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Miglietta Raffaele, nato a Squinzano il 25 novembre 1941;
Patroni Kitty, nato a Madonna di Tirano il 6 agosto 1925;
Timpano Ugo, nato a Roma il 14 marzo 1945.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(570)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa ed in quello della carriera del personale ausiliario amministrativo dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (progetto per l'adeguamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra - commissioni mediche territoriali).

Si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 12 del 1981 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 6 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 333, che approva la graduatoria dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, indetto con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

Si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 12 del 1981 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 6 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 334, che approva la graduatoria dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera del personale ausiliario amministrativo dell'Amministrazione centrale del tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, indetto con decreto interministeriale 29 maggio 1980.

(732)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per l'assunzione di venti ispettori di volo con contratto a termine.

Si rende noto che nel supplemento n. 2, anno 1982, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie per l'assunzione di venti ispettori di volo con contratto a termine, ai sensi della legge 23 settembre 1980, n. 591.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(701)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1981, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, dianzi citato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1. S.ten.suss.cpl.tratt. Sandomenico Carmelo, nato il 5 dicembre 1957 . . . . Punti 49,75
2. S.ten.suss.cpl.cong. Mollica Giuseppe, nato il 4 luglio 1956 . . . . » 44,90
3. S.ten.f.cpl.cong. Meglio Pasquale, nato il 30 marzo 1958 . . . . » 44,25
4. Ten.suss.cpl.tratt. Crini Giovanni, nato il 7 ottobre 1950 . . . . » 42,50
5. S.ten.cav.cpl.cong. Lombardo Ernesto, nato il 9 marzo 1954 . . . . » 39,10

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. S.ten.suss.cpl.tratt. Sandomenico Carmelo . Punti 49,75
2. S.ten.suss.cpl.cong. Mollica Giuseppe . . » 44,90
3. S.ten.f.cpl.cong. Meglio Pasquale . . . » 44,25

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ten.suss.cpl.tratt. Crini Giovanni . . . Punti 42,50
2. S.ten.cav.cpl.cong. Lombardo Ernesto . . » 39,10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1981
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 211

(450)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 397, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1981 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, dianzi citato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980, citato nelle premesse:

1. mar.ord.suss.s.p. d'Angelo Salvatore, nato il 13 ottobre 1943 . . . . Punti 51,96
2. serg.magg.suss.s.p. Spinelli Giovanni, nato l'8 febbraio 1947 . . . . » 47,36
3. serg.magg.suss.s.p. Pascale Giuseppe, nato il 24 febbraio 1947 . . . . » 42,91

4. serg.magg.a.s.p. Caporale Francesco Mario, nato il 27 giugno 1955 . . . . » 41,06
5. serg.magg.f.s.p. Riggio Ignazio, nato il 16 febbraio 1953 . . . . » 40,68
6. serg.magg.suss.s.p. Castorani Franco, nato il 3 gennaio 1952 . . . . » 38,11
7. serg.magg.suss.s.p. Raimondo Carmelo, nato il 24 marzo 1954 . . . . » 36,89

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. mar.ord.suss.s.p. d'Angelo Salvatore . . Punti 51,96
2. serg.magg.suss.s.p. Spinelli Giovanni . . » 47,36

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg.magg.suss.s.p. Pascale Giuseppe . Punti 42,91
2. serg.magg.a.s.p. Caporale Francesco Mario . » 41,06
3. serg.magg.f.s.p. Riggio Ignazio . . . . » 40,68
4. serg.magg.suss.s.p. Castorani Franco . » 38,11
5. serg. magg. suss.s.p. Raimondo Carmelo . » 36,89

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 318

(451)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN PISTOIA

Concorso ad un posto di primario di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Pistoia.

(88/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN VICENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale presso lo stabilimento ospedaliero di Vicenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale presso lo stabilimento ospedaliero di Vicenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale a rapporto d'impiego dell'ospedale di Vicenza.

(85/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000

Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SOCIO SANITARIA LOCALE N. 51, IN CREMONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale della struttura operativa interessata in Cremona.

(82/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra.

un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(83/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Magenta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Magenta, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente medico addetto alla seconda divisione di medicina generale;

due posti di assistente medico per il servizio tossicodipendenti (uno destinato alla prima e uno alla seconda divisione di medicina generale);

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

(94/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 38 del 9 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale di circolo e fondazione «E. e S. Macchi - Ente ospedaliero generale regionale», in Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di capo divisione - settore edilizio.

A.C.E.G.A. - Azienda comunale elettricità, gas, acqua, in Trieste: Concorso pubblico nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di direttore generale.

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820410)